

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE SPECIE CAMOSCIO, CERVO E CAPRIOLO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE SQUADRE PER LE BRACCATE AL CINGHIALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2024/2025.

ART. 1

(Compiti del Comitato Regionale per la Gestione Venatoria)

Il Comitato Regionale per la Gestione Venatoria, avvalendosi del supporto logistico delle Sezioni comunali cacciatori, organizza la distribuzione delle fascette relative al prelievo delle specie camoscio, cervo e capriolo, nei numeri previsti dalla stagione venatoria in corso, e designa le singole squadre per la caccia in battuta al cinghiale ad operare nel territorio delle singole Circoscrizioni venatorie.

ART. 2

(Unità gestionali - vicinanza territoriale - criteri di ripartizione dei capi prelevabili)

Il Comitato Regionale per la Gestione Venatoria rispetta il criterio per cui i capi prelevabili in un determinato settore gestionale, così come attestato dalla fascetta che ne consente il prelievo, sono ripartiti prioritariamente tra le sezioni nel cui territorio ricade il settore gestionale di riferimento, fermi restando i disposti del seguente art. 3, che determinano in dettaglio il numero di capi assegnati alle singole Sezioni.

ART. 3

(Criteri di assegnazione alle singole Circoscrizioni e Sezioni dei capi prelevabili di camoscio, capriolo e cervo)

Le assegnazioni sono effettuate per Circoscrizione e, all'interno di quest'ultime, per Sezioni comunali cacciatori.

Il numero di capi da attribuire ad ogni Sezione si calcola partendo dal numero di capi previsti per il prelievo all'interno di ogni singola Circoscrizione, applicando le seguenti formule:

$$\frac{\text{Num. di camosci assegnati alla Circ. X Num. di cacciatori tesserati A iscritti alla sezione}}{\text{Num. totale di cacciatori tesserati A iscritti alla circoscrizione in cui ricade la sezione}}$$

$$\frac{\text{Num. di caprioli assegnati alla Circ. X Num. di cacciatori tesserati A iscritti alla sezione}}{\text{Num. totale di cacciatori tesserati A iscritti alla circoscrizione in cui ricade la sezione}}$$

$$\frac{\text{Num. di cervi assegnati alla Circ. X Num. di cacciatori tesserati A iscritti alla sezione}}{\text{Num. totale di cacciatori tesserati A iscritti alla circoscrizione in cui ricade la sezione}}$$

Lo stesso metodo di calcolo si applica anche per la suddivisione delle classi di età e di sesso dei capi, fermo restando il totale delle singole specie assegnate alle sezioni.

All'interno di una stessa Circoscrizione venatoria, si potranno operare permuthe volontarie di capi di ungulati nel rapporto di 1:1 esclusivamente per garantire ad almeno una delle due parti (Sezioni comunali cacciatori rappresentate dai Presidenti e/o singoli cacciatori) l'avvicinamento del prelievo. Le operazioni devono concludersi prima che gli elenchi delle assegnazioni vengano depositati alla Segreteria del Comitato secondo la scadenza prevista dalla stessa. È fatto dovere dei Presidenti di ciascuna sezione comunale cacciatori vigilare sul rispetto delle condizioni di cui sopra per acconsentire alla permuta

descritta e dare comunicazione scritta ai propri Rappresentanti di Circostrizione dei cambi avvenuti.

Nei casi in cui i cacciatori siano in numero superiore a quello dei capi assegnabili è comunque possibile procedere all'assegnazione delle specie camoscio-capriolo-cervo con un rapporto massimo di 1,3 cacciatori per ogni capo autorizzato e fino alla concorrenza di un capo pro-capite per cacciatore, purché sia garantita la ripartizione equilibrata tra le diverse specie e classi di tiro. Il prelievo può essere esercitato fino al raggiungimento del 90% del piano previsto per ciascuna specie o classe di tiro; al raggiungimento della suddetta soglia, i capi restanti possono essere assegnati nominativamente con un rapporto paritario capi/cacciatori.”.

Nel caso in cui ai cacciatori assegnatori di fascette ritirate per raggiungimento del 90% del piano di prelievo non saranno applicati i punteggi di cui all'articolo 3, punto 5), lettera c) – capo non prelevato.

ART. 4

(Criteri di assegnazione del capo oggetto di prelievo)

L'assegnazione nominale delle fascette attestanti il diritto al prelievo è effettuata dalle Sezioni Comunali Cacciatori, in base alle graduatorie meritocratiche, stilate a cura dei direttivi delle stesse, secondo i criteri indicati di seguito.

1) Partecipazione ai censimenti

Partecipazione ai censimenti delle specie Capriolo, Cervo, Camoscio e Stambecco nella propria circostrizione per la stagione riproduttiva in corso: per ogni censimento punti 1 (uno).

L'assegnazione dell'eventuale 2° capo è subordinata alla partecipazione ad almeno un censimento dei cervidi ed un censimento dei bovidi.

Per le Circostrizioni venatorie che durante la stagione in corso, hanno in calendario un solo censimento ai cervidi o bovidi, il diritto alla scelta del secondo capo, si matura partecipando ad almeno due censimenti, indipendentemente dalla famiglia (cervidi o bovidi).

A coloro che non effettuano censimenti per la stagione riproduttiva in corso non verranno assegnati capi oggetto di fascettatura.

In deroga a quanto testé specificato, ai fini dell'assegnazione delle fascette attestante il diritto di prelievo, il neo cacciatore nel suo primo anno di tesseramento viene collocato d'ufficio in ultima posizione nella graduatoria meritocratica con punti zero, fermo restando il pagamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio entro il 31 luglio.

È fatto obbligo ai Presidenti di ogni Sezione, comunicare alla Segreteria entro il 31 luglio di ogni anno i nominativi di coloro i quali non hanno effettuato nessuna operazione di censimento prevista dall'Amministrazione Regionale.

Le Circostrizioni venatorie possono a loro discrezionalità fissare il numero massimo di censimenti ammissibili per la determinazione della graduatoria meritocratica. In caso di inadempienza provvederà il Comitato con proprio provvedimento.

La partecipazione alle operazioni di censimento nelle Aziende faunistiche venatorie, anche esterne alla circostrizione venatoria di appartenenza, sarà considerata valida ai fini della graduatoria meritocratica esclusivamente se concomitante con i censimenti programmati dall'Amministrazione Regionale e le operazioni comprendano anche il territorio confinante all'azienda.

Ai fini del riconoscimento del punteggio per la partecipazione al censimento è necessaria la sottoscrizione della relativa scheda di rilevamento assegnata dal proprio referente di sezione. La modalità di gestione e distribuzione dei cacciatori nelle attività di censimento sarà definita attraverso il regolamento di circoscrizione.

2) Corsi di specializzazione

L'attestato di uno dei seguenti corsi di specializzazione in materia faunistica riconosciuta dall'Amministrazione Regionale dà diritto all'acquisizione fino ad un massimo di punti 2 (due):

- Cacciatore esperto su gruppi o singole specie di ungulati: 0,5 punti per specie (camoscio, capriolo, cervo, cinghiale)
- Conduttore cani da traccia per recupero di ungulati con cane abilitato.

Lo svolgimento e la validità della prova pratica di tiro che deve essere effettuata secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 98/2015. Il possesso del certificato della prova pratica di tiro è anche condizione necessaria per poter vedersi assegnato i punteggi di cui sopra. Il certificato della prova di tiro rinnovato dovrà essere consegnato al Comitato entro il 31 luglio di ciascun anno.

3) Attività di sezione

Partecipazione alle attività di Corvées sul territorio e per le Mostre dei Trofei promosse e stabilite dalla Sezione Comunale: max. punti 4 (quattro).

Le attività di sezione devono essere estese a tutti i cacciatori appartenenti alla Sezione.

4) Anzianità venatoria

Anzianità di esercizio venatorio svolto nella Regione Autonoma Valle d'Aosta:

- da 1 a 5 anni: punti 1
- da 6 a 10 anni: punti 2
- da 11 e oltre: punti 3

5) Punti per i capi assegnati e prelevati nel corso della stagione venatoria

Punteggio applicabili a tutte le specie (cm-cp-ce):

- a) Capo prelevato conforme **punti 2 (due)**
- b) Capo prelevato all'interno delle tolleranze ammesse **punti 0 (zero)**
- c) Capo non prelevato **punti - 1 (meno uno)**
- d) Prelievo conforme o tollerato di Femmine non allattanti (asciutte, escluse sottili di cervo e capriolo, camoscio berlot femmina e camoscio femmina 2/3 anni) **punti 2 (due)**
- e) Capo non conforme/fuori dalle tolleranze **punti - 8 (meno otto)**

Punteggi aggiuntivi

f) Camoscio

CAMOSCIO	CLASSE	PUNTEGGI ATTRIBUITI SE CONFORME		PUNTEGGI ATTRIBUITI SE TOLLERATO	
		prelievo	punti	tolleranza	punti
Piccolo dell'anno	cl. 0	conforme	1	Nessuna	0
Berlot	cl. I	conforme	1	Nessuna	0
M/F 2-3 anni	cl. II	conforme	3	M/F 4-5 anni	-1
M/F 4-10 anni	cl. III	conforme	0	M/F cl. II - cl. IV	+3
M/F >= 11 anni	cl. IV	conforme	3	M/F 4-7 anni	-4
				M/F 8-10 anni	-1

g) Capriolo

CAPRIOLO	CLASSE	PUNTEGGI ATTRIBUITI SE CONFORME		PUNTEGGI ATTRIBUITI SE TOLLERATO	
		prelievo	punti	tolleranza	punti
Piccolo dell'anno	cl. 0	conforme	1	Femmina sottile cl I	0
Femmina – sottile	cl. I	conforme	3	Piccolo. cl. 0	-0
				Femmina cl II	-1
Femmina	cl. II	conforme	0	Fem. cl. I	+3
Maschio – yearling	cl. I	conforme	3	Nessuna	0
Maschio	cl. II	conforme	0	Maschio. cl. I	+2

h) Cervo

CERVO	CLASSE	PUNTEGGI ATTRIBUITI SE CONFORME		PUNTEGGI ATTRIBUITI SE TOLLERATO	
		prelievo	punti	tolleranza	punti
Piccolo	cl. 0	conforme	1	Nessuna	0
Femmina	cl. I	conforme	3	Piccolo cl. 0	0
	cl. II	conforme	0		
Fusone	cl. I	conforme	3	Nessuna	0
Maschio giovane	cl. II	conforme	3	Maschio cl. III	-3
				Maschio cl. IV	+1
Maschio adulto	cl. III	conforme	0	Maschio cl. II e cl. IV	+3
	cl. IV	conforme	3	Maschio cl. II	+1
				Maschio cl. III	-3

~~Qualora il cervo abbattuto nelle classi cervo maschio cl II, III e IV sia considerato "coronato" non saranno assegnati punteggi aggiuntivi. Per cervo coronato si intende il cervo che presenta su entrambe le aste almeno 3 punte sopra il mediano di lunghezza superiore ai 3 cm.~~

Si definisce coronato il trofeo che presenta la corona su ambedue le stanghe. Si definisce altresì coronato la presenza, al di sopra della pila o mediano, di tre punte di almeno 4 cm di lunghezza ciascuna oppure di quattro o più punte di lunghezza uguale o superiore a 2 cm.

I punti di merito sopra elencati sono cumulabili sullo stesso capo.

Punteggio per il prelievo della specie volpe

i) Punteggio di merito per l'abbattimento della volpe regolarmente registrata ed incarnierata nel periodo di caccia vagante, previo taglio di entrambe le orecchie: punti 0,5 (massimo punteggio attribuibile punti 1).

Punteggio attribuibile esclusivamente ai cacciatori che non risultano assegnatari di un capo di ungulato nelle circoscrizioni con la media di prelievo procapite inferiore all'unità: Punti 7 (sette). Non sono attribuibili i predetti punti a seguito di rinuncia del capo.

6) Turnazione

Applicare un sistema di turnazione. Le Sezioni, sulla totalità di specie cacciabili devono stabilire almeno 3 classi di capi significativi sui quali applicare la turnazione.

7) Calcolo dei punteggi sul prelievo di capi

I punteggi, per capo abbattuto conforme e/o non prelevato e/o tollerato di cui ai punti 5a) e 5c), devono essere prima sommati tra loro e successivamente divisi per il numero dei soli capi assegnati personalmente al cacciatore. Al risultato ottenuto vanno aggiunti gli eventuali punteggi di cui al punto 5d) fino al punto 5i).

I capi prelevati abbattuti da soggetti diversi dall'assegnatario non sono oggetto di questo calcolo di merito, saranno applicate esclusivamente le eventuali detrazioni per capi illegittimi o non conformi per l'autore dell'abbattimento diverso dall'assegnatario.

8) Disposizioni finali

A parità di punteggio, prevarrà il cacciatore con maggiore anzianità venatoria regionale riconosciuta dal Comitato Regionale per la Gestione Venatoria. Solo in caso di ulteriore parità prevarrà il cacciatore con maggiore anzianità anagrafica.

Nel caso in cui alcuni dei capi spettanti ad una Sezione non siano, per qualsiasi motivo, assegnati ai cacciatori iscritti ad essa, sarà compito del Presidente di Sezione consegnare le fascette relative ai capi non assegnati alla propria Circostrizione, che si farà carico della loro redistribuzione nelle restanti Sezioni, seguendo i criteri di cui ai precedenti art. 3 e 4 del presente regolamento.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo risultino vacanti le cariche dirigenziali degli organi amministrativi di Sezione e di Circostrizione, la ripartizione dei capi nelle singole Sezioni è effettuata dalla Segreteria del Comitato Regionale per la Gestione Venatoria, rispettando i criteri di cui agli art. 2 e 3 del presente regolamento e l'assegnazione nominale del capo da abbattere è effettuata dalla Segreteria stessa mediante estrazione a sorte.

In questo caso per la redazione delle graduatorie per la stagione successiva, sono comunque da considerare i punteggi di merito relativi all'abbattimento, mentre non saranno da considerare le turnazioni dei capi significativi in essere nelle sezioni per

quella stagione venatoria. In caso di sorteggio dei capi non sono ammessi i cambi di fascette di cui all'articolo 3, comma 3 del presente regolamento.

In caso di dimissioni e contestuale scioglimento del Direttivo della Sezione comunale cacciatori, l'assegnazione nominale del capo da abbattere è effettuata dal Rappresentante della Circostrizione nel rispetto delle graduatorie meritocratiche e dei regolamenti in essere della Sezione stessa.

In caso di dimissioni del solo Rappresentante della Circostrizione, le assegnazioni sono regolarmente effettuate a cura delle Sezioni comunali cacciatori.

Le graduatorie meritocratiche devono essere rese pubbliche entro il 15 agosto per la presa visione dei cacciatori e per eventuali rilievi nei confronti della stessa. La graduatoria definitiva dovrà essere controfirmata dai cacciatori appartenenti alla sezione e consegnata entro il 30 settembre agli uffici del Comitato.

ART. 4 bis

(Termini per ritiro Carnet de chasse e delle fascette, termine per richiesta del rimborso della tassa di concessione regionale)

Entro il 30 settembre, i cacciatori dovranno provvedere al ritiro del Carnet de chasse e delle relative fascette. A fronte del mancato ritiro entro il termine indicato le fascette verranno riassegnate alla Circostrizione di appartenenza, che ne curerà la riassegnazione con proprio regolamento. I capi riassegnati danno diritto al punteggio.

Entro il 31 agosto, i cacciatori potranno inoltrare richiesta, motivata, di rimborso del Carnet de chasse (valido anche per gli altri Carnets), ad eccezione del caso di diniego del porto d'armi per il quale il rimborso può essere richiesto dal cacciatore anche successivamente.

ART. 5

(Riassegnazione capo ritenuto "sanitario")

Per i titolari di carnet "A" è prevista una eventuale riassegnazione del capo ritenuto "sanitario" o del capo ritenuto non commestibile rinvenuto al termine delle operazioni di recupero. La riassegnazione avverrà nella corrente stagione venatoria a condizione che:

- l'abbattimento corrisponda al capo regolarmente assegnato e che ne sia accertata e documentata la non commestibilità;
- l'interessato presenti apposita richiesta agli uffici del Comitato.
- l'assegnazione avvenga entro il termine di 15 giorni precedenti il termine della stagione venatoria per la specie oggetto di riassegnazione; nell'ipotesi in cui manchino meno di 15 giorni alla chiusura della caccia relativa all'ungulato assegnato, è facoltà del cacciatore richiedere la riassegnazione della fascetta nella stagione venatoria successiva.

Ai prelievi dei capi sanitari sono attribuiti i punteggi previsti relativi all'abbattimento e declinati dal presente; i punteggi dei capi sanitari e degli eventuali sostituti sono cumulabili nella stagione venatoria di riferimento.

Ai prelievi dei capi che non sono ritenuti commestibili rinvenuti al termine delle operazioni di recupero operati dal cane da traccia sono attribuiti i punteggi previsti relativi al primo abbattimento. Ai capi successivi al primo sono attribuiti esclusivamente eventuali punteggi di demerito.

ART. 6

(Facoltà dei cacciatori iscritti alle singole Sezioni di costituire una squadra per la fruizione delle fascette assegnate nominalmente e relativo punteggio)

È data facoltà ad ogni cacciatore assegnatario di fascetta/e nominativa/e di entrare a fare parte di una squadra circostrizionale, secondo le modalità previste dal Calendario venatorio.

ART. 7

(Gestione amministrativa dei cacciatori non residenti nella Regione e criteri di assegnazione dei capi oggetto di prelievo)

Considerato che, in base all'art. 11 della l.r. 64/1994, come modificato dalla l.r. 10/2016, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è costituito in un unico comprensorio alpino di caccia e che, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 10/2016, non trovano più applicazione le disposizioni del Piano regionale faunistico venatorio incompatibili con la suddetta legge i cacciatori non residenti nella Regione sono assegnati ad una Sezione comunale cacciatori in qualità di cacciatori ospiti, in base alle preferenze espresse e ai posti disponibili.

Ad essi si applicano i criteri di assegnazione del presente provvedimento.

ART. 8

(Caccia in braccata al cinghiale)

Le squadre sono individuate nel numero massimo di 2 per Circostrizione venatoria.

Le squadre, svolgeranno le braccate all'interno dei settori in maniera alternata, secondo un calendario stabilite dal Comitato regionale per la gestione venatoria.

Qualora in una Circostrizione venisse presentata solo una domanda per l'iscrizione della propria squadra, alla stessa sarà assegnato il settore corrispondente a tutto il territorio della Circostrizione.

Nel caso in cui in una Circostrizione nessuna squadra abbia presentato domanda, il territorio verrà accorpato alla Circostrizione viciniori, mentre i cacciatori potranno iscriversi alla squadra o alle squadre appartenenti a quest'ultima.

Nel caso in cui vengano presentate più domande per l'iscrizione della propria squadra nella Circostrizione, le stesse saranno ammesse nel numero massimo di 2, secondo i criteri di cui ai successivi commi.

I criteri per l'assegnazione delle squadre nei settori dovranno comunque tenere conto dei seguenti criteri di priorità:

1. avere effettuato le braccate di caccia durante la stagione precedente
2. avere un numero maggiore di componenti la squadra residenti venatoriamente nel settore richiesto oltre al minimo stabilito dal calendario venatorio vigente.

ART 9

(Disposizioni disciplinari)

Le Sezioni Cacciatori che non dovessero dare attuazione e dovessero violare il presente regolamento o il regolamento della Circostrizione relativo ai Censimenti, subiranno una penalizzazione in sede di ripartizione dei capi all'interno della circostrizione nella misura del 20% dei capi assegnabili secondo i criteri matematici applicati. I capi saranno suddivisi secondo criteri matematici, di cui all'articolo 3, alle sezioni restanti che non sono state oggetto di sanzione.

L'applicazione della sanzione predetta è disposta dal Presidente del Comitato, sentito il Consiglio venatorio. Il rappresentante della Circostrizione interessata alla sanzione ha l'obbligo di astenersi.